Tabella organica AGEA in applicazione dell'art.1 CCNL comparto Aziende			Tabella organica AGEA in applicazione del futuro CCNL Enti Pubblici non economici		
AREA	POSIZIONE ECONOMICA EX Q.F.	DOT. ORGANICA	AREA	POSIZIONE ECONOMICA EX Q.F.	DOT. ORGANICA
A		**23**	**A**		**23**
	A1	23		A1	17
				A2	6
B		**175**	**B**		**175**
	B1	25		B1	55 *
	B2	30			
	B3	120		B2	120
C		**189**	**C**		**189**
	C1	105		C1	105
	C2	52		C3	52
	C3	32		C4	32
	SUBTOTALE	**387**		**SUBTOTALE**	**387**
DIRIGENTI I FASCIA		5	DIRIGENTI I FASCIA		5
DIRIGENTI II FASCIA		18	DIRIGENTI II FASCIA		18
	SUBTOTALE	**23**		**SUBTOTALE**	**23**
	TOTALE GEN.	**410**		**TOTALE GEN.**	**410**
			* costo assorbito dal rinnovo CCNL Enti Pubblici non economici		

Con determinazione del Direttore Generale in data 22 giugno 2001 è stata effettuata la ricognizione del personale appartenente ai ruoli della soppressa AIMA in servizio alla data del 16 ottobre 2000 e disposto il transito sotto la stessa data del personale in parola nei ruoli dell'A.G.E.A..

Modifiche alla tabella organica ed alle attribuzioni funzionali potranno essere apportate in sede di adeguamenti del regolamento del personale dell'ente previsto dal comma secondo dell'art. 1 del D.L. n. 381/2001 in relazione alla istituzione dell'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore.

Peraltro modifiche alla tabella organica dell'ente conseguiranno dalla istituzione di nuovi organismi pagatori.

Infatti ai sensi del 4° comma dell'art. 6 del D.L.vo n. 165//1999 nel testo sostituito dall'art. 7 del D.L.vo n. 188/2000 "il personale dell'Agenzia, non più necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'art. 3, comma terzo, è trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1° del D.L.vo n. 143/1997", con le procedure e con le garanzie previste dalle norme in discorso.

LA DIRIGENZA E LA STRUTTURA OPERATIVA

La struttura del vertice dirigenziale dell'ente e la stessa struttura organizzativa dell'ente sono state profondamente modificate a seguito della istituzione dell'ufficio monocratico preposto all'esercizio di organismo pagatore ed alla emanazione del nuovo statuto dell'ente, così come previsto dalla legge n.441/2001.

Sulla base del precedente statuto la dirigenza si articolava in un direttore generale ed in dirigenti di prima e di seconda fascia.

Il direttore generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente era preposto alla gestione delle strutture dell'Agenzia, e ne assicurava il coordinamento delle funzioni, escluse quelle attribuite all'organismo pagatore, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive generali impartite dal Presidente.

Garantiva, per le Aree di propria competenza, l'unitarietà della azione amministrativa nella gestione complessiva delle risorse umane, strumentali, finanziarie e dei sistemi informatici.

Per gli altri dirigenti, il Consiglio di Amministrazione dell'A.G.E.A. nella seduta del 2 ottobre 2000 ha individuato i criteri, in sede di prima applicazione, di attribuzione degli incarichi di direttore generale e di dirigente generale di prima fascia nonché i criteri per l'assunzione dei dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'art. 6 comma quinto, del D.L.vo n. 165/99. Quest'ultima norma prevede che in sede di prima applicazione l'Agenzia può conferire incarichi dirigenziali con contratti di diritto privato a tempo determinato a personale di particolare e documentata qualificazione professionale non presente nell'organico dell'AIMA in numero non superiore a 10 unità.

Con delibera assunta nella seduta del 10 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione ha poi costituito il servizio di controllo interno, nominando i due esperti esterni di cui all'art. 28 del regolamento del personale ed un dirigente dei ruoli dell'A.G.E.A.

I componenti esterni sono stati individuati in un avvocato appartenente al ruolo professionale legale dell'INPS ed in professore incaricato di diritto del lavoro. Con le stesse delibere sono stati fissati compensi dei membri esterni.

Nella struttura organizzativa delineata dal nuovo statuto è stata soppressa la figura del direttore generale [11] ed ha assunto rilievo centrale l'ufficio monocratico preposto all'organismo pagatore.

Questo (art. 4 statuto) ha il compito di assicurare l'efficienza della struttura di gestione e controllo degli aiuti, premi e contributi comunitari mediante l'adozione di procedure dirette alla più razionale utilizzazione delle risorse, strumenti e mezzi, nel pieno rispetto della regolamentazione comunitaria vigenti sotto il profilo delle attribuzioni funzionali soggettive.

[11] Il direttore generale in carica al momento dell'emanazione del nuovo statuto si è dimesso.

Il dirigente, preposto all'ufficio monocratico è sovraordinato, coordinandone l'azione, ai dirigenti delle aree funzionali sottostanti dell'organismo pagatore. In particolare nell'esercizio delle sue funzioni:

a) propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, gli schemi delle convenzioni da stipulare ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al punto 4 dell'allegato al Reg. (CE) n. 1663/95;

b) individua i dirigenti cui conferire gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale dell'organismo pagatore e li propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) è responsabile della predisposizione degli schemi degli atti con valenza contrattuale, da sottoporre al presidente per l'approvazione del consiglio di amministrazione, con i fornitori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), nonché della gestione e monitoraggio dei relativi adempimenti, garantendone la coerenza con le istruzioni operative dell'organismo di coordinamento, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h);

d) predispone, nel rispetto del principio della distinta gestione e della contabilità separata e della normativa comunitaria, i bilanci della gestione per spese comunitarie, connesse e cofinanziate, corredati dalla relazione al consiglio di amministrazione per la necessaria approvazione;

e) disciplina, con proprio atto generale e su proposta del dirigente assegnato all'area funzionale, le modalità operative a valenza interna dei compiti affidati all'organismo pagatore.

Secondo l'art. 12 dello statuto l'Agenzia definisce ed organizza la propria struttura operativa ispirandosi a criteri di flessibilità, di semplificazione delle procedure, di rispetto della normativa comunitaria in materia di funzionamento degli organismi di coordinamento e pagatore. Al fine di assicurare la separazione di tali organismi, essi costituiscono gestioni distinte ed hanno contabilità separate.

La struttura operativa dell'Ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, sottordinata al dirigente posto al vertice dell'ufficio stesso, si articola su due livelli:

a) in aree funzionali omogenee, per materia che costituiscono centri di imputazioni di responsabilità, al fine di assicurare il necessario coordinamento ed omogeneità nell'attività delle unità organizzative, cui è preposto un dirigente con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale. Le aree funzionali, articolate in unità organizzative, costituiscono la struttura attraverso la quale l'Agenzia, nello volgimento dei compiti istituzionali, raggiunge gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

b) in unità organizzative di gestione, cui è preposto un dirigente con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale non generale. Le unità organizzative di gestione svolgono le attività amministrative, contabili e tecniche occorrenti per il conseguimento degli obiettivi nelle rispettive aree di appartenenza.

L'area coordinamento rappresenta una area funzionale e si articola in unità organizzative.

Gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative, sono conferiti dai dirigenti preposti all'area funzionale competente.

- Gli incarichi dirigenziali

Gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, in conformità alle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e possono essere revocati ai sensi degli articoli 19 e 21 dello stesso decreto. L'incarico di dirigente posto al vertice dell'ufficio monocratico viene conferito con deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del ministro vigilante, e può essere rinnovato per una sola volta. In sede di prima applicazione, l'incarico di dirigente posto al vertice dell'ufficio monocratico viene conferito con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001.

Gli incarichi comunque conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e dell'articolo 19, comma 6, del Dlgs. N. 165/2001, possono essere revocati e risolti - tenuto conto dell'oggetto, della natura e della temporaneità dell'incarico - in relazione all'attuazione dei programmi e dei processi riorganizzativi prescritti dalla legge nazionale in applicazione della normativa comunitaria.

Fatta eccezione per le specifiche funzioni attribuite all'organismo pagatore, i dirigenti preposti alla gestione delle strutture dell'Agenzia assicurano il coordinamento delle funzioni in attuazione degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione e delle direttive generali impartite dal presidente. [12]

Ai sensi dell'art. 11 del nuovo regolamento del personale le attività dirigenziali si articolano su due livelli, in ragione della specifica missione attribuita a ciascun centro di imputazione di responsabilità.

I centri di imputazione di responsabilità sono costituiti:

a) dall'Ufficio Monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore di cui all'articolo 10, comma 4, del Dlgs. N. 165/99 così come modificato dalla Legge n.441/2001;

b) dalle tre Aree Funzionali, di cui agli articoli 15, 16 e 17, cui sono preposti dirigenti con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale, sottordinate e coordinate dal dirigente preposto all'Ufficio monocratico, tra le quali sono distribuite funzioni e competenze dell'organismo pagatore;

[12] I Dirigenti preposti all'Ufficio monocratico ed all'Area di coordinamento:

a) esercitano, secondo criteri e limiti prefissati ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze dei propri uffici, salvo quelli da essi delegati ai dirigenti;

b) predispongono il rendiconto annuale della gestione per le rispettive competenze;

c) provvedono, informandone il presidente, all'assegnazione dei dirigenti preposti alle unità organizzative, su proposta del dirigente preposto alla competente area funzionale;

d) individuano le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e le ripartiscono tra le aree funzionali, sentito il dirigente preposto alla competente area.

I dirigenti preposti all'Ufficio Monocratico ed all'Area coordinamento predispongono, relativamente alle entrate ed alle spese di funzionamento per gli interventi comunitari e nazionali, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, gli assestamenti e le variazioni di bilancio nonché le situazioni dei residui attivi e passivi. Il dirigente preposto all'Area coordinamento esegue i predetti adempimenti sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi economico-finanziari definiti dal Consiglio di amministrazione.

c) dall'area funzionale coordinamento, di cui all'articolo 18, cui è preposto un dirigente con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale;

d) dalle Unità Organizzative, nel numero massimo di diciotto, articolazioni delle Aree funzionali, cui sono preposti dirigenti con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale non generale, da costituirsi con atto del competente dirigente di Area, d'intesa, per le aree dipendenti dall'Ufficio monocratico, con il Dirigente preposto all'ufficio stesso.

Ai sensi del regolamento di contabilità le Aree funzionali sono unità previsionali di base e le Unità Organizzative sono centri di responsabilità.

Ai dirigenti, nei limiti delle proprie competenze funzionali, è riservata in via esclusiva l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.

In particolare l'Ufficio monocratico esercita le funzioni di Organismo pagatore ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, assicurando l'efficienza della struttura di gestione e controllo degli aiuti, premi e contributi comunitari, mediante l'adozione di procedure dirette alla più razionale utilizzazione di risorse, strumenti e mezzi.

Sono servizi e uffici dell'Ufficio monocratico le unità organizzative che esercitano le funzioni proprie dell'organismo pagatore ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, e relative linee direttrici di applicazione, alla diretta dipendenza del dirigente posto al vertice dell'ufficio monocratico. L'ufficio monocratico, per lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del SIAN sulla base di apposite convenzioni anche al fine di assicurare la realizzazione, l'aggiornamento e la tenuta del sistema integrato di gestione e controllo, degli schedari, degli inventari ed anagrafi.

Sono altresì posti alla dipendenza diretta dell'Ufficio monocratico anche i servizi e gli uffici che svolgono funzioni i cui risultati vanno in ogni caso ad incidere, secondo i regolamenti comunitari, nei bilanci e nella contabilità dell'organismo pagatore, nonché i servizi e gli uffici dell'area amministrativa, le cui funzioni sono rivolte anche a servizi e uffici dell'Agenzia non dipendenti dall'Ufficio monocratico.

Il dirigente preposto all'ufficio monocratico è sovraordinato, coordinandone l'azione, ai dirigenti delle aree funzionali sottostanti dell'organismo pagatore. L'ufficio monocratico comprende le aree:

- Amministrativa
- Autorizzazione Pagamenti
- Controlli

Il Dirigente dell'Ufficio monocratico, per le aree di propria competenza, assicura l'unitarietà della azione amministrativa nella gestione complessiva delle risorse umane, strumentali, finanziarie e dei sistemi informatici.

Come ben si vede nel nuovo statuto e nel nuovo regolamento del personale dell'ente assume rilievo centrale l'Ufficio monocratico preposto nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Ad esso infatti fanno capo tre delle quattro aree funzionali alle quali sono preposti dirigenti generali dell'ente.

Inoltre sono posti alla dipendenza diretta dell'ufficio monocratico anche i servizi e gli uffici che svolgono funzioni i cui risultati vanno in ogni caso ad incidere, secondo i regolamenti comunitari, nei bilanci e nella contabilità dell'organismo pagatore nonché i servizi e gli uffici dell'area amministrativa, le cui funzioni sono rivolte anche a servizi ed uffici non dipendenti dall'ufficio monocratico.

Queste ultime disposizioni contenute nel regolamento del personale, già di per sé danno luogo a fondati dubbi sulla rispondenza ai principi, fissati dalla legge istitutiva dell'AGEA, sulla separatezza della struttura funzionale tra coordinamento ed organismo pagatore. Del resto dubbi sulla compatibilità con l'autonomia dell'ente sorgono anche in ordine alla disposizione statutaria che prevede l'approvazione ministeriale per la nomina del dirigente preposto all'ufficio monocratico.

Il punto più rilevante è però il cambiamento di filosofia sulla natura e funzione dell'ente. Nel disegno originario del legislatore, mai espressamente superato nelle successive vicende di modifica della normazione primaria dell'ente, l'AGEA ha la funzione precipua di organismo di coordinamento degli interventi comunitari in agricoltura, assumendo anche le connesse responsabilità nei confronti dell'Unione europea.

Nel disegno normativo dell'AGEA le funzioni di organismo pagatore hanno carattere temporaneo ed interinale e sono destinate a diminuire nel tempo, più o meno celermente, in relazione alla istituzione di organismi pagatori regionali. Infatti ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto del D.l.vo n.165/1999 e successive modificazioni le Regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, mentre l'AGEA è organismo pagatore dello stato italiano solo fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi pagatori regionali. [13]

L'assetto organizzativo dell'ente previsto nello statuto e nel regolamento del personale sembra invece indirizzato all'integrale recupero delle funzioni statali già attribuite all' AIMA enfatizzando e ponendo in preminente rilievo le funzioni di un ufficio destinato, secondo il disposto

[13] In seguito alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, definiti tra l'AGEA ed alcune Regioni per avviare l'attività degli organismi pagatori regionali, con distinti decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono stati ufficialmente riconosciuti i seguenti organismi pagatori regionali, limitatamente ai pagamenti inerenti le misure di sviluppo rurale:

- ARTEA per la Regione Toscana, decr. MIPAF del 13 novembre 2001
- AGREA per la Regione Emilia Romagna, decr. MIPAF del 13 novembre 2001
- Organismo pagatore regionale della Regione Lombardia, decr. MIPAF del 9 novembre 2001.

Con tali decreti sono stati determinati i criteri generali che regolano il passaggio delle competenze nelle funzioni di organismo pagatore tra l'AGEA e gli Organismi stessi.
L'AGEA, a seguito dei suddetti decreti di riconoscimento, ha inoltre sottoscritto una convenzione con ciascuno dei tre Organismi Pagatori regionali, al fine tra l'altro, di disciplinare dettagliatamente i termini per realizzare tale passaggio.
Per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario, a fronte di un importo totale a livello nazionale di finanziamenti FEOGA Garanzia nel settore dello sviluppo rurale, pari a circa 650 milioni di euro, i tre organismi pagatori regionali di cui sopra dovranno assicurare ciascuno pagamenti per circa 50 milioni di euro, coprendo complessivamente il 22 per cento della suddetta spesa a livello nazionale.
Sono, altresì, in corso di espletamento le procedure avviate per il riconoscimento dell'AVEPA, l'organismo pagatore regionale istituito dalla Regione Veneto, anche quest'ultimo attivato inizialmente per il pagamento delle misure di sviluppo rurale di pertinenza del proprio territorio.

legislativo ed il riparto costituzionale di funzioni in materia di agricoltura tra stato centrale e Regioni, prima a comprimersi e poi ad estinguersi.

Indipendentemente da possibili problemi di compatibilità tra norme statutarie e regolamentari e principi legislativi e costituzionali, sembra non coerente con i principi di efficienza organizzativa incentrare l'attività dell'ente su un ufficio destinato a continue modifiche riduttive delle proprie attività sino alla completa soppressione. Ciò infatti determinerà la necessità di adeguate e ripetute modifiche regolamentari ed organizzative.

Il rapporto di lavoro del personale

Il rapporto di lavoro del personale sino al 2001 è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale appartenente al comparto delle Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato per il quadriennio 1998/2001, nel quale sono inserite apposite disposizioni riguardanti l'AIMA.

In particolare detto contratto all'art. 73, comma 5°, stabilisce che siano portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, alla data di entrata in vigore di detto CCNL.

Ai fini della progressione interna, l'AIMA in liquidazione aveva indetto concorsi con selezione del personale tramite corso di formazione e colloqui finali, svolti dal FORMEZ Centro di formazione e studi.

A seguito dello svolgimento di detti corsi concorsi, il Presidente dell'A.G.E.A. ha approvato le relative graduatorie di merito ed individuati i vincitori dei concorsi.

Con delibera assunta nella seduta del 26 giugno 2001 il Consiglio di Amministrazione, recependo l'accordo di contrattazione decentrata sottoscritto fra l'Amministrazione e le organizzazione sindacali, ha disposto la utilizzazione delle graduatorie di merito di detti corsi concorsi per la copertura in sede di prima applicazione della l. n. 49/2001 dei posti vacanti in organico.

Con accordo sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra il Commissario straordinario dell'A.G.E.A. e le OO.SS. si è tra le parti stabilito che l'accordo

decentrato integrativo 21 giugno 2001 è integralmente confermato nei suoi contenuti, ma la sua efficacia, limitatamente al sistema dei passaggi, è da intendersi decorrente dal 1 gennaio 2002, dandosi nel frattempo piena applicazione all'art. 3, comma 9, della L. 49/2001 in base alla preminenza della fonte regolatrice, con conseguente espletamento delle procedure di selezione interna sulla base della sola valutazione per titoli e del conseguimento dei "crediti formativi".[14]

Con appositi allegati a detto accordo è stata poi rideterminata la pianta organica dell'A.G.E.A.. A giustificazione di tale rideterminazione è stato affermato che il passaggio tra le aree e all'interno delle aree si realizzano secondo una procedura di accertamento di soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dall'Amministrazione.

Le risorse occorrenti per tale operazione venivano reperite mediante la utilizzazione del Fondo unico di amministrazione.

Le risorse stanziate sul fondo unico di amministrazione venivano poi ripartite secondo le seguenti priorità:

1) finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree funzionali, sulla base del verbale di accordo, sottoscritto in data 23 novembre 2001;
2) finanziamento delle posizioni economiche apicali A1, B1, B3 e C1 (Super);
3) corresponsione dell'indennità di rischio al personale addetto alle seguenti posizioni di lavoro: maneggio valori; conduzione automezzi e centro fotoriproduzione;
4) corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
5) corresponsione dell'incentivo di formazione previsto dall'art. 7 dell'ipotesi di contrattazione decentrata del 21 giugno 2001.

[14] L'art. 3, comma 9, del D.L. 11 gennaio 2001 n. 1 convertito in L. 9 marzo 2001 n. 49 prevede, per l'anno 2001, che la saturazione della pianta organica dell'A.G.E.A. sia prioritariamente conseguita tramite espletamento delle procedure finalizzate alla progressione interna da attuare in forma accelerata sulla base di selezioni degli aventi diritto per titoli e brevi corsi di formazione, con eventuale successivo ricorso ai meccanismi di reclutamento dall'esterno.

Il Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 23 novembre 2001 ha ritenuto verificata la compatibilità dei costi derivanti dall'applicazione dell'accordo in oggetto con le disponibilità finanziarie di bilancio, fermo restando, secondo quanto previsto da specifica disposizione contrattuale, che la maggiore spesa conseguente ai passaggi di cui trattasi su base annua verrà portata in sottrazione all'ammontare del Fondo negli anni futuri per confluire nell'apposito capitolo del trattamento economico fondamentale del personale dipendente.

In proposito va notato che:

- vengono utilizzate risorse "una tantum" per la copertura di spese a carattere permanente, quali sono quelle conseguenti alle modifiche dell'organico;
- il fondo unico di amministrazione non viene direttamente destinato al miglioramento qualitativo delle prestazioni rese nelle singole qualifiche di appartenenza del personale. L'eventuale miglioramento qualitativo del personale in servizio è compensato dall'inquadramento in livelli superiori e perciò la prestazione da rendere sarà conforme al trattamento economico di tale livello.
- la copertura dei posti nei livelli superiori avviene attraverso procedure selettive interne contrastanti con principi costituzionali resi palesi nella sentenza della Corte dei Costituzionale n. 194/2002.

7. – INCARICHI E CONSULENZE

Presso l'A.G.E.A. sono in atto i seguenti incarichi e consulenze:

commissione di valutazione dei costi contrattuali

Istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione n.56/200 a decorrere dal 1 gennaio 2001, prevede una durata di 4 anni.

E' composta da n. 4 membri e prevede un impegno di spesa annuale pari a lire 186.026.400, oltre ad IVA. (compreso pro-capite mensile di L. 3.875.550 oltre IVA);

commissione collaudo

Istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58/2000 a decorrere dal 1° gennaio 2001 con una durata di 4 anni.

E' composta da n. 5 membri, e prevede un compenso globale unico corrispondente alle tariffe per collaudi gravanti sui pagamenti a favore dei concessionari attraverso il prelievo dello o,8% dei compensi contrattuali spettanti, salvo riesame alla luce del rinnovo dell'affidamento della gara SIAN.

Il Commissario straordinario dell'ente con delibera assunta il 29 aprile 2002, approvata dal Ministero vigilante in data 9 maggio 2002, ha ai sensi dell'art. 18 della legge finanziaria 2002 (n. 448/2001):

- revocato le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'A.G.E.A. n. 56 e n. 58 del 18 dicembre 2001;
- disposto che la Commissione di collaudo istituita con delibera n.58 esaurisca comunque il collaudo sulle attività e servizi svolti da CCIA, CSIA, FINSIEL fino al subentro dell'aggiudicatorio del SIAN;
- istituito un unico Comitato di valutazione, verifica e collaudo composto da cinque membri, con decorrenza dalla data di subentro dell'aggiudicatario dei servizi SIAN e per tutta la durata dell'atto esecutivo;
- individuato quali altri organi collegiali dell'A.G.E.A. il "Servizio di controllo interno" e il "Comitato dei garanti", ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

organo collegiale "servizio di controllo interno"

Istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/2000 con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e per una durata di n. 4 anni.

E' composto da n. 3 membri di cui due esterni ed 1 interno.

Prevede un impegno di spesa annuale di L. 170.000.000 per i soli membri esterni;

commissione d'inchiesta su schedario GIS oleicolo

Istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 18/10/2001, è composta da n. 3 membri ed è prevista una durata di sei mesi.

Prevede un impegno di spesa complessivo di L. 30.000.000;

comitato dei garanti

Istituito, a seguito dell'approvazione dello statuto dell'ente, con delibera n. 50/2001 del 19.7.2001, e composto da:

- un magistrato designato dalla Corte dei conti;
- un dirigente generale A.G.E.A. eletto dai dirigenti interni;
- un esperto scelto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 67/2001.

Il Comitato dura in carico 3 anni, non è rinnovabile, e, al momento, non sono previsti compensi.

Risulta istituita presso l'AIMA una Commissione per la verifica ed il monitoraggio in corso d'opera dell'intero progetto esecutivo per il Piano carni, tutt'ora operante.

La Commissione è composta da tre membri esterni ed i costi relativi all'attività sono addebitati all'A.I.A. a valere sul finanziamento previsto per l'intero progetto.

Sono state inoltre conferite a professionisti consulenze fiscali, giuridico -amministrativa, in materia contabile, nonché l'incarico di portavoce e responsabile ufficio stampa per un importo annuo complessivo di 350 milioni di lire.

8. – CONCLUSIONI

L'A.G.E.A. è stata oggetto sin dalla sua istituzione di una pluralità di interventi legislativi che ne hanno modificato struttura, organi ed uffici, soprattutto per quanto riguarda le funzioni di organismo pagatore, con interventi non sempre adeguatamente giustificati.

E' auspicabile ai fini di un efficace svolgimento delle funzioni dell'ente, che la legge 21 dicembre 2001, n. 441 segni il momento finale degli interventi legislativi.

E' altresì auspicabile che vengano al più presto ricostituiti gli organi dell'ente, così come previsto dalla citata legge n. 441/2001, essendo tra l'altro già da tempo scaduti i termini di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, ivi previsti dal comma secondo dell'art. 1.

Appare opportuna una riconsiderazione di presupposti e modalità di commissariamento in ipotesi diverse da quelle previste nello statuto dell'ente, nonché sulle modalità di adozione delle delibere commissariali con poteri del Consiglio di Amministrazione.

E' da censurare la prassi seguita dal Commissario straordinario di non trasmettere tempestivamente le delibere adottate agli organi di controllo, costretti ad attività istruttorie per acquisire documenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

La stabilità del quadro normativo e l'ordinario funzionamento degli organi statutari sono presupposti indispensabili per portare a regime l'ente, superando le difficoltà e le criticità conseguenti al passaggio dalla gestione AIMA.

Va posto in particolare evidenza che in sede di stesura ed approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2001 sono emerse gravi difficoltà gestionali e di bilancio essenzialmente da ricondurre al sistema di procedure adottato dall'Agenzia per la rilevazione dei fatti contabili ed alla mancata esaustiva ricognizione della pregressa situazione di debiti e crediti dell'AIMA al momento della successione dell'Agenzia all'Azienda Autonoma.

Per detti motivi in sede della ricognizione dei residui passivi propedeutica alla stesura del consuntivo sono emerse una pluralità di spese riferibili all'esercizio 2001 e per le quali non era stato assunto nell'esercizio il relativo impegno contabile.

Dette somme non potevano essere inserite tra i residui passivi dell'esercizio 2001 sia perché non è consentito di modificare le scritture contabili chiuse al 31 dicembre di ciascun anno sia perché i nuovi oneri spesso superavano gli stanziamenti previsti nei conferenti capitoli di bilancio.

Dette somme per un totale di circa 68 milioni di euro sono state così pagate con imputazione alla competenza dell'esercizio per l'anno 2002. Di esse è stato tenuto conto in sede di assestamento del bilancio per detto esercizio.

La situazione innanzi descritta rende indispensabile ed urgente l'adeguamento, più volte sollecitato dagli organi di controllo di tutte le scritture contabili dell'ente alle prescrizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità. A tale fine è in particolare necessario che gli impegni di spesa vengano assunti tempestivamente nel momento in cui sorge per l'ente l'obbligo giuridico e che negli atti cui gli impegni accedono venga chiaramente indicato se la spesa attiene al bilancio nazionale o a quello comunitario e specificato il capitolo nonché indicato l'intero onere.

Va incentivata la soluzione dei problemi ricaduti sull'A.G.E.A. dalla gestione AIMA sia in tema di controlli sia in tema di contenzioso.

In particolare va sollecitata la individuazione di sistemi di controllo informatici più efficaci degli attuali.

Va sollecitata una precisa ricognizione del contenzioso in essere, la individuazione di percorsi per ridurne la portata per assicurare l'efficace tutela delle ragioni dell'ente, per evitare liti inutili e/o ritardi nell'accertamenti dei diritti e degli obblighi dell'ente e degli agricoltori interessati.

Non appare rispondente ai principi posti a fondamento della istituzione dell'AGEA la creazione di una struttura organizzativa incentrata sull'ufficio monocratico preposto alla funzione di organismo pagatore, dovendo l'AGEA